



Decisione n. 7865 del 19 febbraio 2025

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. [REDACTED] - Presidente

Prof. Avv. [REDACTED] – Componente supplente

Prof. Avv. [REDACTED] – Componente supplente

Prof. Avv. [REDACTED] - Componente

Prof. [REDACTED] – Componente

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 30 gennaio 2025, in relazione al ricorso [REDACTED], presentato dal sig. [REDACTED] (“Ricorrente”) nei confronti di Banca [REDACTED] [REDACTED] (“Intermediario”), dopo avere esaminato la documentazione, in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta al Collegio concerne il tema del contestato inadempimento da parte dell’Intermediario di obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare degli obblighi informativi preventivi, oltre

che di quelli successivi di c.d. informazione continua, nonché degli obblighi in tema di valutazione della adeguatezza/appropriatezza dell'investimento rispetto alle caratteristiche del cliente.

2. Dopo avere presentato reclamo in data 3 gennaio 2024, riscontrato dall'Intermediario il successivo 26 febbraio in maniera ritenuta non soddisfacente, il Ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

3. Egli incentra le sue doglianze sull'operazione di sottoscrizione, in data 27 giugno 2014, di azioni emesse e collocate dall'Intermediario prestatore di servizi d'investimento, in sede di esecuzione di un'operazione di aumento di capitale, per un controvalore complessivo di euro 46.010,00.

4. In relazione a tale investimento il Ricorrente contesta, in particolare, questo segue:

a) l'Intermediario non avrebbe debitamente assolto gli obblighi informativi preventivi prescritti dalla normativa di settore, non avendo fornito al Cliente né la scheda prodotto descrittiva dei rischi associati al valore mobiliare oggetto di investimento, né il prospetto informativo pubblicato in occasione dell'offerta, con ciò impedendogli di pervenire ad una decisione di investimento consapevole ed informata;

b) l'Intermediario non avrebbe neppure assolto i propri obblighi di informazione continua, avendo omesso di comunicare al Cliente una serie di eventi rilevanti relativi al progressivo deterioramento della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'emittente e alla crescente rischiosità delle azioni;

c) il questionario MIFID a sé relativo non sarebbe attendibile, in quanto generico ed incompleto, del che l'Intermediario convenuto avrebbe dovuto avvedersene procedendo a riprofilare il Cliente, per poi rilevare la non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione controversa.

5. Tutto ciò premesso e sostenuto, il Ricorrente chiede conclusivamente al Collegio di accertare la responsabilità dell'Intermediario e per l'effetto, di

condannare quest'ultimo al pagamento di euro 11.033,47 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

6. L'Intermediario si è costituito in termini e, in sintesi, ha controdedotto quanto segue:

(a) in via preliminare l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, dato che il Ricorrente cerca di attrarre illegittimamente alla competenza del Collegio pretese violazioni della normativa in materia di informazione al pubblico da parte dell'emittente, che – come noto – fuoriescono da tale competenza;

(b) evidenzia che, fin dal 2009 il Ricorrente aveva investito in azioni MPS. Tale circostanza evidenzierebbe che il Ricorrente era consapevole della rischiosità del titolo ben prima della sottoscrizione del giugno 2014;

(c) precisa che il contratto non aveva ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio accessorio di consulenza e che, pertanto, l'Intermediario non era tenuto ad assolvere ad obblighi di informazione continua. In ogni caso sottolinea di avere inviato al Ricorrente le rendicontazioni periodiche e che lo stesso non si curava di controllare l'andamento del proprio portafoglio.

(d) in merito ai c.d. obblighi informativi attivi sottolinea che, in occasione della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione del giugno 2014, il Cliente era pienamente informato della rischiosità del titolo. L'Intermediario non ha però rinvenuto la scheda di adesione all'offerta al pubblico.

(e) produce il questionario MIFID regolarmente compilato, visionato e sottoscritto dal Cliente, evidenziando che, sulla base dello stesso, l'investimento è stato valutato come appropriato.

Ciò premesso, l'Intermediario conclude chiedendo il rigetto del Ricorso, in quanto inammissibile e/o infondato nel merito.

7. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative precisando, in sintesi, quanto segue:

- a) in relazione all'eccezione di inammissibilità, rileva che la controversia odierna ha pacificamente ad oggetto la violazione di obblighi informativi connessi alla prestazione di servizi di investimento;
- b) osserva, poi, che gli obblighi informativi preventivi non possano dirsi correttamente adempiuti, non foss'altro in quanto il prospetto informativo relativo all'operazione non gli è stato consegnato;
- c) evidenzia, altresì, che la scheda prodotto prodotta in atti dall'Intermediario andrebbe "*espunta*" dagli atti del procedimento in quanto, benché richiesta in sede di previo reclamo, non gli era stata precedentemente consegnata.

8. Nelle sue repliche finali l'Intermediario tiene a ribadire di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi attivi, dato che sul proprio sito *web* erano disponibili tutte le informazioni relative al titolo ed alla sua rischiosità.

DIRITTO

1. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Intermediario. Sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti versati in atti risulta, infatti, di tutta evidenza che il ricorso verte sul contestato inadempimento degli obblighi di comportamento nell'ambito della prestazione di servizi di investimento.

2. Risulta, per altro verso, debitamente provato che il contratto quadro prodotto dall'Intermediario non abbia ad oggetto anche la prestazione a favore del cliente del servizio di gestione di portafogli, ovvero del servizio di consulenza, il che fa ritenere non sussistenti i presupposti per ritenere dovuto da parte dell'Intermediario resistente l'adempimento di obblighi di comunicazione *on going*.

3. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di informazione attiva, non può dirsi che l'Intermediario abbia fornito idonee evidenze di aver messo nella disponibilità del Cliente un set informativo funzionale a pervenire a una scelta d'investimento consapevole, non avendo neanche provato di avere effettivamente consegnato all'odierno Ricorrente copia del prospetto relativo all'offerta, né è

stata prodotta la relativa scheda di adesione in quanto, secondo la prospettazione dei fatti di parte resistente, sarebbe andata smarrita.

4. Né, in senso esimente, può condividersi quanto sostenuto dall'Intermediario laddove dà conto dell'operatività pregressa di parte Ricorrente sullo stesso titolo. A questo riguardo, infatti, non può non sottolinearsi che l'informativa che deve essere messa a disposizione del cliente ad opera dell'intermediario prestatore dei servizi non può che fondarsi su notizie chiare, esaurienti ed aggiornate, non potendosi dunque fare mero rinvio a risalenti informazioni sullo stesso titolo. Oltretutto, nel caso di specie la situazione dell'emittente/Intermediario aveva fatto registrare dal 2009 (anno a cui va fatta risalire la precedente operatività sul titolo) in avanti importanti mutamenti, che non potevano non condurre ad un'attualizzazione delle informazioni da mettere a disposizione della clientela. Il che, per quanto sopra rilevato, non può dirsi essere avvenuto nel caso in esame.

5. In conclusione, va ritenuta accertata la violazione degli obblighi informativi attivi, il che radica la responsabilità dell'Intermediario sotto il profilo risarcitorio, con l'effetto che il conseguente danno va quantificato, in aderenza alla domanda e in coerenza con il consolidato orientamento di questo Collegio, in euro 11.033,47 (oltre a rivalutazione e interessi), corrispondente alla differenza tra quanto investito, quanto percepito a titolo di parziali vendite e il valore del residuo pacchetto azionario detenuto all'atto della riammissione dei titoli a quotazione nell'ottobre 2017, allorquando l'odierno Ricorrente ben avrebbe potuto porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno, ex art. 1227 c.c..

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra indicati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo rivalutato di euro 13.229,13, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine, l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo la modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente